



Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Criteria e modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nonché modalità di impiego delle risorse assegnate e della relativa rendicontazione.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante “*Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 11 novembre 2003, n. 310, recante “*Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali*”;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e, in particolare, l'articolo 11;

VISTO l'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n.208;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l'articolo 1, commi 589, 590, 591 e 592 della legge 30 dicembre 2020, n.178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale “*è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310*”;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 360, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale “*una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 359 è destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti situazioni contabili: a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo; b) una riserva indisponibile*





Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata «diritto d'uso illimitato del teatro» riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato; c) una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, ai sensi del quale “la restante quota del fondo di cui al comma 359 è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 360, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme oggetto di finanziamento corrisponde una riserva indisponibile di pari importo”;

VISTO l'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, ai sensi del quale “con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 359, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e della relativa rendicontazione. Il commissario straordinario di cui all'art.11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti”;

VISTO, infine, l'articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, ai sensi del quale “quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 360 produce nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2022, recante “Rinnovo dell'incarico del Commissario straordinario del governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche”;

ACQUISITI i bilanci di esercizio 2021 delle fondazioni lirico-sinfoniche;

VISTA la nota prot. n. 7295 del 27 luglio 2022, con la quale il Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha trasmesso, secondo quanto previsto dal comma 362 sopra menzionato, l'istruttoria propedeutica all'adozione del decreto con il quale sono stabilite le modalità di assegnazione, erogazione ed impiego delle risorse del fondo di cui al comma 359;





Il Ministro della cultura
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la nota del Direttore generale Spettacolo prot. n. 7349 del 29 luglio 2022;

DECRETA:

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

Articolo 2
(Criteri di accesso al contributo)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 360, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, una quota non inferiore a 100 milioni di euro, è destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, riportano una delle seguenti situazioni contabili:

- a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;
- b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiore alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata «diritto d'uso illimitato del teatro» riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato;
- c) una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la restante quota delle risorse di cui all'articolo 1, è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al precedente comma 1, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale





Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme oggetto di finanziamento corrisponde una riserva indisponibile di pari importo.

Articolo 3

(Criteri di assegnazione del contributo)

1. Sulla base dell'istruttoria compiuta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, per un importo di euro 128.089.646,00, sono assegnate alle fondazioni liriche che si trovano nelle condizioni descritte dall'articolo 1, comma 360, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 tenuto conto del fabbisogno minimo di ricapitalizzazione individuato e, in una prospettiva di rilancio, alle fondazioni liriche che hanno registrato solo perdite di esercizio anteriori al 2013 riportate a nuovo ed iscritte al passivo dello stato patrimoniale, ai sensi dell'articolo 1, comma 360, lettera c) della legge n. 234/2021. A tal fine, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra le fondazioni lirico-sinfoniche come segue:

Fondazioni lirico-sinfoniche	Contributo legge n. 234/2021 - art. 1, comma 360, lettere a), b), c)
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino	35.103.651,00
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova	23.161.885,00
Fondazione Teatro di S. Carlo in Napoli	25.324.712,00
Fondazione Teatro Massimo di Palermo	4.568.745,00
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale	9.908.194,00
Fondazione Teatro Regio di Torino	7.136.330,00
Fondazione Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	5.767.738,00
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	8.508.907,00
Fondazione Arena di Verona	1.151.518,00
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	4.679.087,00
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari	2.778.879,00
Totale	128.089.646,00

2. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, per un importo di € 19.410.354,00, sono assegnate prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, con una quota fissa di euro 2 milioni e una quota variabile, calcolata sulla base della media percentuale del valore della produzione realizzato dalle medesime fondazioni nel periodo 2017-2021, come di seguito indicato:





Il Ministro della cultura
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

Fondazioni lirico-sinfoniche	Totale Valore della Produzione 2017-2021	Media percentuale del Valore della Produzione 2017-2021
Fondazione Teatro Comunale di Bologna	103.598.411,00	12,63
Fondazione Teatro alla Scala di Milano	562.137.378,00	68,53
Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia	154.584.266,00	18,84
Totale	820.320.055,00	100,00

Per effetto di quanto disposto dal presente comma il contributo individuato di euro 19.410.354,00 è, pertanto, ripartito come segue:

Fondazioni lirico-sinfoniche	Quota fissa	Quota variabile, calcolata sulla base della media percentuale del Valore della Produzione 2017-2021	Contributo legge n. 234/2021 - art. 1, comma 361, in via prioritaria
Fondazione Teatro Comunale di Bologna	2.000.000,00	1.693.596,73	3.693.596,73
Fondazione Teatro alla Scala di Milano	2.000.000,00	9.189.658,59	11.189.658,59
Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia	2.000.000,00	2.527.098,68	4.527.098,68
Totale	6.000.000,00	13.410.354,00	19.410.354,00

3. Le restanti risorse di cui all'articolo 2, comma 2, sono assegnate, nella misura di € 2.500.000,00, alla Fondazione Arena di Verona per i risultati netti conseguiti negli esercizi 2018-2021, in ragione del percorso di risanamento intrapreso e nella prospettiva di rilancio della medesima Fondazione, in linea con l'attività di monitoraggio della gestione svolta dal Commissario di governo di cui all'articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3, per un totale complessivo di €, 21.910.354,00 sono assegnati per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme oggetto di finanziamento corrisponde una riserva indisponibile di pari importo.

5. Le fondazioni lirico-sinfoniche di cui ai commi 2 e 3, in relazione al contributo assegnato, trasmettono, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla





Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

legge 7 ottobre 2013, n. 112 e alla Direzione generale Spettacolo, il piano di investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzato al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività.

Articolo 4

(Erogazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge n. 234/2021 sono erogate, sussistendone i requisiti previsti di cui al presente decreto, nella misura di 100 milioni di euro nell'anno 2022 e nella misura di euro 50 milioni nell'anno 2023 così come segue:

Fondazioni lirico-sinfoniche	Anno 2022 - erogazione contributo legge n. 234/2021	Anno 2023 - erogazione contributo legge n. 234/2021
Fondazione Teatro Comunale di Bologna	-	3.693.596,73
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino	27.405.533,62	7.698.117,38
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova	18.082.558,37	5.079.326,63
Fondazione Teatro alla Scala di Milano	-	11.189.658,59
Fondazione Teatro di S. Carlo in Napoli	19.771.084,39	5.553.627,61
Fondazione Teatro Massimo di Palermo	3.566.833,97	1.001.911,03
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale	7.735.359,03	2.172.834,97
Fondazione Teatro Regio di Torino	5.571.355,86	1.564.974,14
Fondazione Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	4.502.891,67	1.264.846,33
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	6.642.931,15	1.865.975,85
Fondazione Arena di Verona	898.993,82	2.752.524,18
Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia	-	4.527.098,68
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	3.652.978,32	1.026.108,68
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari	2.169.479,80	609.399,20
Totale	100.000.000,00	50.000.000,00

Articolo 5

(Monitoraggio dell'utilizzo del contributo e rendicontazione)

1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, monitora l'utilizzo del contributo assegnato e verifica il rispetto degli impieghi, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 359,





Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

360 e 361, della legge n. 234 del 2021. Le fondazioni lirico-sinfoniche ammesse al contributo forniscono tempestivamente la documentazione richiesta dal Commissario straordinario.

2. Le fondazioni lirico-sinfoniche ammesse al contributo presentano al Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e alla Direzione generale Spettacolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo, una relazione sull'impiego delle risorse assegnate.

Articolo 6

(Sanzioni)

1. Qualora la fondazione lirico-sinfonica che ha ricevuto il contributo di cui al presente decreto, produca nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del Consiglio di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria secondo le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Resta ferma la responsabilità personale degli organi della fondazione ai sensi dell'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e la corrispondente revoca e/o riduzione del contributo assegnato per il venir meno di tutti o di parte dei requisiti previsti dal presente decreto.

2. Qualora i contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del presente articolo, assegnati per finanziare gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 361, della legge n. 234 del 2021 risultassero, in tutto o in parte, non utilizzati, verrà disposta la revoca dell'intero contributo o la riduzione del contributo assegnato fino a concorrenza dell'importo impiegato, con conseguente restituzione dell'importo non utilizzato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

